213/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 77022** del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Aguglia (c.f. GGLBRN44P17D969C),

contro

- Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*;

- Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Caruso e Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi all'udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sperapani, l'avv. Bruno Aguglia per il ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli, su delega degli avv.ti Sebastiano Caruso e Andrea Botta, per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero della difesa.

Premesso in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con ricorso in data 5 luglio 2019, assegnato a questo giudice il 16 settembre 2024, il sig. XX, già dipendente del Ministero della difesa, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico diretto di anzianità, a decorrere dal 1° aprile 2016.

Rappresentava che, ricevuto dall'Inps il prospetto di liquidazione del suo trattamento pensionistico, il 14 aprile 2016 presentava ricorso amministrativo, chiedendo il riesame per gli errori contenuti nel mod. PA04. Non ricevendo risposta, chiedeva al Ministero della difesa la rielaborazione del mod. PA04 e, ricevuto tale atto, il 16 novembre 2017 lo inoltrava all'Inps. Dal ricalcolo risultava che la pensione annua spettante era di euro 19.711,64, in luogo di quella liquidata pari a euro 18.858,63.

Non ricevendo alcuna comunicazione di modifica del trattamento pensionistico, chiedeva di accedere agli atti del suo fascicolo per verificare se l'Inps avesse

recepito il nuovo mod. PA04 e avesse elaborato il ricalcolo della sua pensione. Poiché la sua richiesta rimaneva inevasa, il sig. XX proponeva il ricorso in esame, chiedendo di acquisire i documenti relativi al trattamento pensionistico e di condannare il Ministero della difesa e l'Inps, ciascuno per la parte di propria competenza, a riliquidare la pensione diretta di anzianità negli importi dovuti sulla base del secondo mod. PA04 elaborato dall'amministrazione, con decorrenza dal 1° aprile 2016, data di collocamento a riposo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria integrativa del 4 febbraio 2021 il ricorrente evidenziava che non era intervenuto alcun provvedimento di rettifica da parte dell'Inps e che le amministrazioni non si erano costituite in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza.

2. In esito all'udienza del 10 febbraio 2021, con ordinanza n. 64/2021 veniva ordinato al Ministero della difesa di trasmettere all'Inps il mod. PA04 e i dati necessari alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dalla data del collocamento a riposo. Veniva altresì ordinato all'Inps di provvedere al ricalcolo del trattamento pensionistico in base ai dati contenuti nella predetta

documentazione.

3. Il 27 maggio 2021 il Centro nazionale amministrativo dell'esercito depositava una relazione sulle dinamiche che avevano dato origine alla controversia e sulle attività svolte per il reperimento delle necessarie informazioni. Comunicava di aver dato esecuzione all'ordinanza n. 64/2021 e di aver informato l'Inps che aveva alimentato in "*Nuova Passweb*" la posizione assicurativa del ricorrente con i dati riferiti al cd. ultimo miglio, per consentire all'Istituto di rideterminare il trattamento pensionistico. La posizione assicurativa del dipendente era stata aggiornata con le retribuzioni previste dal CCNL 2016/2018, desumibili dal Cud 2017. Spettava all'Inps procedere alla riliquidazione della pensione nelle misure aggiornate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con note di trattazione del 6 ottobre 2021 il ricorrente rappresentava che l'Inps non aveva adeguato le rate correnti, né erogato gli arretrati maturati, insistendo nella richiesta di condanna dell'Istituto all'adeguamento del trattamento pensionistico e all'erogazione degli arretrati maturati, con gli accessori come per legge.

5. All'esito dell'udienza del 6 ottobre 2021, con ordinanza n. 230/2021 questa Sezione ordinava

all'Inps di trasmettere i provvedimenti di ricalcolo del trattamento pensionistico spettante, fissando per la trattazione l'udienza del 13 aprile 2022.

6. All'esito dell'udienza del 13 aprile 2022, rilevato che l'Inps non aveva dato esecuzione all'ordinanza n. 230/2021, con ordinanza n. 7/2022 veniva nuovamente ordinato di dare corso all'incombente istruttorio, specificando che l'eventuale inottemperanza sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 95 c.g.c. e 116 c.p.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Con memoria del 15 marzo 2023 si costituiva in giudizio l'Inps.

Chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, essendo stata riliquidata la pensione del ricorrente. Depositava il provvedimento di riliquidazione (dal quale risultava la liquidazione con decorrenza dal 1° aprile 2016 per euro 18.857,61 e dal 1° aprile 2018 per euro 19.218,41) e il cedolino del mese di dicembre 2021 (dal quale risultava il pagamento degli arretrati di euro 151,48 quale "arretrato pensione mensile lorda A.C." e 490,60 quale "arretrato pensione mensile lorda A.P.").

8. All'esito dell'udienza del 22 marzo 2023, su richiesta del ricorrente, la trattazione veniva

rinviata all'udienza del 17 maggio 2023, per consentire la verifica dell'adempimento.

9. Con memoria del 31 marzo 2023 il ricorrente si opponeva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e chiedeva di decidere la causa sulla base della documentazione prodotta dal Ministero della difesa, valutata eventualmente l'opportunità di una consulenza tecnica d'ufficio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In particolare, dalla relazione del Centro Nazionale Amministrativo Esercito del 26 maggio 2021 risultava che la retribuzione pensionabile alla cessazione era pari a euro 23.631,64, con un importo della pensione definitiva di euro 19.711,64 con decorrenza dal 1° aprile 2016. L'Inps, invece, aveva depositato il mod. S.M. 5007, nel quale la pensione era posta in pagamento per un importo annuo lordo di euro 18.857,61 a decorrere dal 1° aprile 2016 e di euro 19.218,41 dal 1° aprile 2018. Vi era dunque una discrepanza tra gli importi risultanti dal mod. PA04 del Ministero della difesa e quelli risultanti dal mod. S.M. 5007 dell'Inps.

10. All'esito dell'udienza del 17 maggio 2023, con ordinanza n. 94/2023 era disposta una CTU al fine di definire l'esatta misura della pensione spettante al ricorrente a seguito della rielaborazione del mod.

PAO4 effettuata dal Ministero della difesa il 7 dicembre 2016 e delle differenze pensionistiche spettanti a titolo di arretrati, tenuto conto degli importi già corrisposti dall'Inps con il rateo di dicembre 2021. A tale scopo nominava la dott.ssa Rossella Moroni, consulente del lavoro iscritta all'Ordine dei consulenti del lavoro di Roma. Il CTU, all'udienza del 12 luglio 2023, accettava l'incarico e prestava il giuramento ex art. 193 c.p.c., richiamato dall'art. 97, comma 2, c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. Il 13 novembre 2023 il CTU depositava l'elaborato peritale, precisando che non erano pervenute osservazioni sulla bozza. Risultava che al 31 maggio 2023 l'Inps aveva effettuato il nuovo conteggio pensionistico sulla base del mod. PA04 corretto. Con riguardo alla determinazione degli arretrati dovuti, il CTU precisava che aveva acquisito dal ricorrente l'estratto pensionistico Inps, necessario per quantificare le somme corrisposte. L'Inps, dal 1° aprile 2016 al maggio 2023, aveva effettuato due pagamenti nei confronti del sig. XX con le liquidazioni della mensilità di dicembre 2021 e di maggio 2023.

In base all'elaborato peritale, la differenza spettante dal 2016 al 2023 era pari a euro 6.120,52

(di cui 640,52 per l'anno 2016 quale differenza tra pensione corrisposta di euro 14.143,20 e spettante di euro 14.783,72; euro 854,03 ciascuno per gli anni dal 2017 al 2022 quale differenza tra pensione corrisposta di euro 18.857,61 e spettante di euro 19.711,64; euro 355,82 per l'anno 2023 quale differenza tra pensione corrisposta di euro 7.857,33 e spettante di euro 8.213,15). Da tale importo doveva essere decurtato l'importo di euro 495,01 quale arretrato percepito a dicembre 2021. Ne derivava che l'importo spettante al ricorrente, quale differenza pensionistica lorda per il periodo in esame, era pari a euro 5.625,51.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

12. All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2024, con ordinanza n. 167/2024, rilevati alcuni profili meritevoli di approfondimento e di chiarimenti nella relazione peritale, il giudice disponeva un'integrazione della CTU con riferimento al conteggio delle somme dovute e di quelle corrisposte al ricorrente quale trattamento pensionistico. A tal fine ordinava, tra l'altro, all'Inps di fornire la documentazione relativa alle liquidazioni effettuate e gli ulteriori provvedimenti utili per chiarire il quadro complessivo. Fissava per la prosecuzione della trattazione l'udienza del 12 marzo 2025.

13. Il 7 gennaio 2025 il CTU depositava una integrazione della relazione, rappresentando di aver chiesto ai difensori delle parti la documentazione necessaria per l'approfondimento richiesto. Non aveva ricevuto alcun riscontro da parte dell'Inps. Il difensore del ricorrente aveva trasmesso gli estratti delle somme corrisposte al suo assistito, non completi, per il periodo dal 2021 al 2024 e con valori netti. Concludeva di non poter provvedere alle integrazioni richieste per mancanza di elementi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

14. All'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, constatato il mancato espletamento dell'adempimento istruttorio, con ordinanza n. 45/2025 era assegnato un nuovo termine all'Inps per trasmettere la relazione in merito alle liquidazioni e ai pagamenti effettuati a favore del ricorrente per il trattamento pensionistico e ai relativi arretrati, nonché a ogni elemento utile per chiarire il quadro complessivo, disponendo il successivo deposito della relazione integrativa da parte del CTU.

15. Il 29 aprile 2025 l'Inps depositava una relazione sulla situazione pensionistica del ricorrente.

Rappresentava di aver effettuato il 9 febbraio 2016 una prima liquidazione (allegando determina e foglio di calcolo) sulla base dei dati certificati dall'ente

datore di lavoro sull'applicativo *Nuova Passweb* il 1° gennaio 2016, corrispondenti a quelli presenti nel mod. PA04 prodotto dall'Ente il 28 dicembre 2015. L'8 ottobre 2021 l'Inps aveva provveduto alla riliquidazione (di cui allegava determina e foglio di calcolo oltre al cedolino di dicembre 2021 su cui erano stati corrisposti gli arretrati), basandosi sui dati inseriti dall'ente datore di lavoro sull'applicativo *Nuova Passweb*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Secondo l'Inps la problematica sollevata dal ricorrente nasceva dalla discordanza tra i dati integrativi forniti dall'amministrazione e il mod. PA04 di riliquidazione. Infatti, nel mod. PA04 del 7 dicembre 2016, relativo alla riliquidazione, era presente un errore in quanto tra le "retribuzioni fisse e continuative" ai fini del dato c.d. ultimo miglio era stata inserita la tredicesima, che non doveva essere considerata. Sulla base di questi dati errati l'ente aveva prodotto un foglio di calcolo da cui emergeva un importo annuo di euro 19.711,64, citato dal ricorrente. L'Inps non si era basato sul PA04 ma sulle informazioni inserite sull'applicativo *Nuova Passweb*, validate il 21 aprile 2021. L'Inps precisava che anche in questo caso c'era un'anomalia, in quanto l'importo di euro 19.711,64, che era

l'importo lordo (errato) della pensione calcolata dall'ente nel suo foglio di calcolo, veniva riportato all'interno del dato ultimo miglio come "retribuzione fissa e continuativa". Concludeva che la riliquidazione dell'8 ottobre 2021 doveva essere probabilmente rielaborata, previa comunicazione da parte del Ministero all'Inps dei dati corretti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

16. L'11 luglio 2025 il CTU depositava la relazione integrativa, affermando che era probabilmente necessario un nuovo calcolo del trattamento spettante, previa acquisizione dei dati corretti dal Ministero. Dunque, considerato quanto emerso, le somme spettanti non erano quantificabili.

17. All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, con ordinanza n. 152/2025 questa Sezione disponeva il deposito, da parte del Ministero della difesa di una relazione per chiarire la situazione sottesa alla posizione pensionistica del ricorrente. Disponeva altresì il successivo deposito di una relazione da parte dell'Inps, che tenesse conto degli elementi conoscitivi forniti dal Ministero della difesa.

18. Il 3 dicembre 2025 il Ministero della difesa depositava la memoria difensiva, ad integrazione delle conclusioni depositate il 26 maggio 2021.

Le incongruenze erano da attribuirsi alla non

applicazione nel computo del trattamento di quiescenza degli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL, Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018. Tali disallineamenti, avvenuti nel periodo di transito dell'applicativo *Passweb*, si erano riverberati sui successivi calcoli fino a condurre all'errata determinazione del trattamento pensionistico da erogare. Tali errori traevano origine dal mancato computo nella quota pensionabile della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) come da tabella CNNL e dei miglioramenti contrattuali relativi agli anni 2017 e 2018. La pensione definitiva doveva essere dunque ricalcolata, comprendendo i miglioramenti contrattuali previsti dal CNNL, nella misura annua lorda di euro 19.558,21 a decorrere dal 1° aprile 2016; euro 19.740,61 a decorrere dal 1° luglio 2017; euro 20.309,41 a decorrere dal 1° marzo 2018; euro 20.454,46 a decorrere dal 1° aprile 2018. Il CNA evidenziava di aver effettuato tutte le attività istruttorie di propria competenza, dandone comunicazione all'Inps l'11 novembre 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

19. All'udienza del 20 maggio 2026, come da verbale, le parti hanno ribadito e ulteriormente argomentato in merito alle rispettive posizioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato

trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di riliquidazione del trattamento pensionistico diretto di anzianità, a decorrere dal 1° aprile 2016, a seguito della rettifica di errori contenuti nel mod. PA04.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3. Occorre preliminarmente procedere ad un breve riepilogo dei principali passaggi di rilievo nel presente giudizio ai fini della definizione della controversia. Come risulta dalla narrativa in fatto, nel corso del giudizio sono stati adottati plurimi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti per dare seguito alle istanze del ricorrente, sia di rielaborazione del mod. PA04, al fine di rettificare errori e anomalie ivi contenuti, sia di conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico spettante.

Risulta infatti che a fronte della pensione liquidata inizialmente in euro 18.858,63 il Ministero della difesa ha provveduto ad una prima rielaborazione del mod. PA04 il 7 dicembre 2016 (inserita dal Ministero della difesa in *Nuova Passweb* nel 2021) con i dati

riferiti al c.d. ultimo miglio e alle retribuzioni previste dal CCNL 2016/2018. Da essa risultava una pensione spettante di euro 19.711,64, con decorrenza dal 1° aprile 2016, data di collocamento a riposo.

Sulla base di tale aggiornamento l'Inps nell'ottobre 2021 ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, riconoscendo l'importo di euro 18.857,61 con decorrenza dal 1° aprile 2016 e di euro 19.218,41 con decorrenza dal 1° aprile 2018 e provvedendo al pagamento di arretrati per complessivi euro 642,08 (di cui 151,48 per l'anno corrente e 490,60 per anni precedenti). Affermava di essersi basato non sul mod. PA04 ma sulle informazioni inserite sull'applicativo *Nuova Passweb*, validate dal Ministero il 21 aprile 2021 e prospettava dubbi sulla possibile non correttezza dei dati trasmessi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel corso del 2025, il Ministero della difesa ha nuovamente rielaborato i dati relativi al trattamento pensionistico del ricorrente, a seguito della rettifica di ulteriori anomalie riscontrate. Le relative risultanze sono state comunicate all'Inps l'11 novembre 2025. In particolare, sulla base di tali ultimi conteggi, risulta che la pensione definitiva deve essere ricalcolata nella misura annua lorda di euro 19.558,21 a decorrere dal 1° aprile

2016; di euro 19.740,61 a decorrere dal 1° luglio 2017; di euro 20.309,41 a decorrere dal 1° marzo 2018; e di euro 20.454,46 a decorrere dal 1° aprile 2018.

A seguito di tale ultimo aggiornamento non risulta adottato alcun provvedimento da parte dell'Inps, che, peraltro, non ha depositato le memorie esplicative richieste in vista della presente udienza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Da tenere presente che, stante la discrepanza tra gli importi oggetto di riliquidazione e gli importi spettanti in base al secondo mod. PA04 elaborato e al fine di determinare gli importi effettivamente dovuti al ricorrente, nel maggio 2023 questa Sezione disponeva l'acquisizione di una CTU contabile dalla quale emergeva un credito di euro 5.625,51. Tale importo, tuttavia, derivava da calcoli effettuati in assenza di completa acquisizione della documentazione utile, con conseguente necessità di chiarimenti.

4. Alla luce di quanto esposto risulta la fondatezza della domanda del ricorrente.

È infatti emersa la necessità della rielaborazione da parte del Ministero della difesa dei dati necessari al fine della determinazione del trattamento pensionistico. Tale rideterminazione risulta effettuata dalla competente amministrazione nelle more del presente giudizio e successivamente alla sua

instaurazione, e da ultimo, con il richiamato provvedimento del 2025 con la determinazione dei nuovi importi pensionistici spettanti e con l'individuazione delle relative decorrenze (in particolare, misura annua lorda di euro 19.558,21 a decorrere dal 1° aprile 2016; di euro 19.740,61 a decorrere dal 1° luglio 2017; di euro 20.309,41 a decorrere dal 1° marzo 2018; e di euro 20.454,46 a decorrere dal 1° aprile 2018).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A fronte del deposito di tale nuova determinazione da parte del Ministero della difesa, trasmessa all'Inps nel novembre 2025, l'Inps non ha depositato deduzioni né risulta aver adottato ulteriori provvedimenti.

Poiché il trattamento pensionistico liquidato al ricorrente è determinato sulla base dei diversi importi, come sopra richiamati, ne consegue il diritto del ricorrente alla riliquidazione da parte dell'Inps del trattamento pensionistico spettante, sulla base dei dati così determinati e con le decorrenze ivi indicate.

Spettano conseguentemente gli arretrati in relazione a tale rideterminazione, previa decurtazione delle somme già erogate a titolo di arretrati in seguito alle precedenti rideterminazioni e riliquidazioni.

Sugli arretrati spettano altresì gli interessi legali

e la rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, a carico delle amministrazioni in parti uguali.

Le spese della CTU sono poste a esclusivo carico dell'Inps e sono liquidate con separato decreto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico come da motivazione. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale come da motivazione.

Condanna l'Inps e il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Pone ad esclusivo carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.05.2026 11:38:50
GMT+02:00